

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 17 giugno 2002, n. 8712

Al lavoratore subordinato impegnato nello svolgimento delle operazioni elettorali sino alle ore una del giorno successivo alle votazioni spettano le competenze dell'intera giornata, mentre l'assenza dal lavoro del martedì e mercoledì successivi è da computarsi come riposo compensativo.

Omissis.

Diritto. Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 119 DPR n. 361 del 30-3-57, come sostituito dall'art. 11 L. n. 53 del 21-3-90, e dell'art. 1 L. n. 69 del 29-1-92, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che ha sbagliato il Tribunale a ritenere che basti anche un'ora sola di impegno elettorale nella giornata di lunedì per giustificare l'assenza dal lavoro per l'intera giornata: ai sensi dell'art. 1 L. n. 62-92 il lavoratore impegnato nelle operazioni elettorali ha diritto unicamente al pagamento di specifiche quote retributive, ovvero a riposi compensativi "solo per i giorni festivi o non lavorativi", mentre per le funzioni esplicate nelle normali giornate lavorative ha diritto solo ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo "corrispondente alla durata delle relative operazioni" e non oltre. Peraltro, la mancata prestazione lavorativa nel giorno in cui il lavoratore gode del riposo compensativo nel giorno immediatamente successivo alle operazioni elettorali è più che sufficiente per il recupero delle energie lavorative, come emerge anche dalla sentenza della Consulta n. 452 del 13-12-91. Il ... ha regolarmente usufruito del riposo compensativo per il sabato e domenica precedenti, nelle giornate di lunedì e martedì, ed è stato retribuito dallo Stato per il maggior lavoro svolto e non ha diritto a nessun'altra provvidenza.

Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto di precisare il principio di diritto, condiviso dal Collegio ed ormai assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte tanto da costituire diritto vivente, secondo cui "al lavoratore subordinato impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali sino alle ore una del lunedì successivo alle votazioni, spettano le competenze dell'intera giornata (mentre) l'assenza dal lavoro nel martedì e mercoledì successivi (la fattispecie presa in esame nella... pronuncia riguarda un dipendente bancario e perciò con prestazioni lavorative concentrate in cinque giorni alla settimana) è da computarsi come riposo compensativo (Cass. n. 1062 del 29-1-2000). Il legislatore in base alla chiara formulazione delle norma ha istituito una precisa corrispondenza fra quote retributive, e riposi compensativi, facendoli coincidere con le giornate di consultazioni elettorali, per cui è a queste ultime che deve farsi riferimento per determinare sia le quote retributive che i riposi compensativi, e non alle ore di attività prestata nello svolgimento delle operazioni elettorali, come vorrebbe la Banca ricorrente; ne consegue che la prestazione dell'attività, elettorale, sia pure per qualche ora soltanto nell'ultimo giorno delle operazioni elettorali, viene a tutti gli effetti considerata come prestazione lavorativa per l'intera giornata. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.

Omissis.